Speciale 16 DL 34 RILANCIO – adempimenti

Adempimenti tributari e non

Sisthema
ADM · ADV · ICT

PREMESSA

L'informativa sulle misure previste dal DL RILANCIO per gli adempimenti in itinere.

Tutti i link ai suddetti documenti sono riportati in calce alla presente informativa.

COMMENTI AL PROVVEDIMENTO

Art. 134 – Modifiche alla disciplina dell'Ivafe per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Uniformato a quello previsto per le persone fisiche, il regime Ivafe per gli enti non commerciali e le società semplici e equiparate, che l'ultima legge di bilancio (articolo 1, commi 710 e 711, legge 160/2019) ha incluso, a decorrere dal 2020, nell'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero: **100 euro** annui di **imposta di bollo** sui conti correnti e i libretti di risparmio; tetto massimo di **Ivafe** a **14mila euro**.

Art. 140 – Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Prorogata fino al **1° gennaio 2021** la "moratoria" delle sanzioni (articolo 2, comma 6, Dlgs 127/2015) per gli esercenti con volume d'affari 2018 non superiore a 400mila euro che, entro il 1° luglio 2020, non riusciranno a dotarsi di un registratore telematico (ovvero ad adattare il vecchio misuratore fiscale) per trasmettere i dati dei corrispettivi entro il termine ordinario di dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione. Tali soggetti, pertanto, per i corrispettivi incassati fino al prossimo 31 dicembre, potranno continuare a inviare i dati con cadenza mensile (anche utilizzando la **procedura web** messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate) e ad assolvere l'obbligo di memorizzazione certificando le operazioni tramite scontrino o ricevuta fiscale e annotando i corrispettivi nell'apposito registro (articolo 24, Dpr 633/1972).

Slitta al **1° gennaio 2021** anche il termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli **esercenti del settore sanitario** (farmacie, parafarmacie, ottici eccetera) dovranno essere adeguati per consentire la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria (articolo 2, comma 6-*quater*, Dlgs 127/2015).

Art. 142 – Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti Iva

Partenza rimandata per i programmi di assistenza *online* dell'Agenzia delle entrate in materia di Iva, ossia il processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche da parte del Fisco sulla base dei dati acquisiti grazie alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e alle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (articolo 4, comma 1, Dlgs 127/2015):
era prevista per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2020, se ne riparlerà per quelle effettuate dal **1° gennaio 2021**.

Art. 143 – Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Slitta di un anno l'applicazione della norma (articolo 12-*novies*, Dl 34/2019) che introduce una procedura di integrazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di interscambio senza l'annotazione di assolvimento dell'imposta e la disciplina sanzionatoria in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto. L'avvio è ora fissato per le fatture inviate a partire dal **1° gennaio 2021**.

Art. 145 – Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Sospesa, **per tutto il 2020**, l'applicazione della norma secondo la quale, in caso di rimborsi fiscali, gli uffici devono avviare la procedura per la compensazione preventiva con eventuali debiti iscritti a ruolo (articolo ***28-ter***, Dpr 602/1973), mettendo a disposizione dell'agente della riscossione le somme da rimborsare.

Art. 148 – Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)

Programmata l'adozione di misure in materia di Isa per tener conto, relativamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021, degli effetti correlati all'emergenza sanitaria, come l'individuazione di nuove cause di esclusione dalla loro applicazione e quella di ulteriori dati e informazioni per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale. Spostati, poi, i termini per l'approvazione degli Isa e la loro eventuale integrazione, rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione. Infine, nel definire le strategie di controllo per il 2018, Guardia di finanza e Agenzia delle entrate dovranno considerare anche il livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli Isa per il successivo periodo d'imposta 2019; allo stesso modo, per il 2020, andrà tenuto conto anche del livello di affidabilità più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.

Art. 157 – Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

Spostati i termini di notifica di atti nei confronti dei contribuenti, per evitarne la concentrazione nel periodo successivo alla crisi:

- gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione, rettifica, per i quali i termini di decadenza scadono **tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020**, saranno notificati nel **2021** (l'emissione dovrà in ogni caso avvenire entro il 2020);

- è ugualmente posticipato al 2021 l'invio di comunicazioni e la notifica di atti (comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni, inviti all'adempimento, atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, atti di accertamento delle tasse automobilistiche per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari), comunque elaborati o emessi entro il 2020

- per atti e comunicazioni "ritardati" non saranno dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto o di consegna della comunicazione

- è prorogato di un anno il termine di decadenza per notificare le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nel 2018 (somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione), alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017 (somme dovute ai sensi degli articoli 19e 20 del Tuir), alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 (somme dovute a seguito dell'attività di controllo formale).

Un provvedimento del direttore delle Entrate dovrà individuare le modalità applicative della norma. Dalla proroga restano fuori gli atti indifferibili e urgenti, come la contestazione di frodi fiscali, atti che prevedono la comunicazione di notizia di reato o conseguenti l'applicazione di provvedimenti cautelari, nonché quelli la cui emissione è funzionale all'adempimento, ad esempio la liquidazione d'ufficio dell'imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari.

Sperando di fare cosa gradita

Sisthema Srl, Stefano Minelli

Per questioni di brevità non pubblichiamo i testi commentati degli articoli che comunque possono essere consultati direttamente sul nostro sito.

LINK E DOCUMENTI NORMATIVI E NON

Testo del DL 34 RILANCIO
http://sisthema.it/wp-content/uploads/2020/05/dl34def.pdf